

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 85-5516

L.r. n. 24/2016, art 19 e s.m.i. Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Approvazione criteri e modalita' per la predisposizione di un programma di finanziamento agli enti locali - anni 2017-2019.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020, le relative azioni e, tra queste, quelle prioritarie;

la l.r. n. 24/2002 “*Norme per la gestione dei rifiuti*” prevede la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

la l.r. n. 24/2016, all’art 19 “*Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti*” e s.m.i. stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'approvazione della nuova legge in materia di gestione dei rifiuti, il 50 per cento delle risorse di entrata derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 sia destinato – in maniera vincolata e nei limiti delle somme effettivamente incassate – a finanziamenti a soggetti pubblici per l’attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l’incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio; lo stesso articolo stabilisce altresì che le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse siano definiti dalla Giunta Regionale;

in attuazione dell’art 19 l.r. n. 24/2016 e s.m.i., il bilancio regionale di previsione per gli anni 2017-2019, approvato con l.r. n. 6/2017, prevede lo stanziamento di tali risorse nell’ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.03 (Rifiuti) per un importo complessivo di Euro 13.938.453,00, di cui Euro 4.646.151,00 già accantonati sul capitolo 298061/2017 “*Fondo investimento per la stabilità finanziaria (legge 208/2015)*” e iscritti con D.G.R. n. 10-5396 del 24/7/2017, previo parere consiliare, sul capitolo 258104/2017 “*Fondo per la minor produzione di rifiuti e per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 legge 549/1995*”; la restante copertura di Euro 9.292.302,00, prevista con le risorse pari ad Euro 4.646.151,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 stanziata sul capitolo 258104, sarà modulata sulla base degli effettivi incassi;

in data 23 maggio 2017 si è tenuto presso la sede della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio un incontro preliminare con i Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti e le Autorità d’ambito per un confronto finalizzato ad individuare le modalità idonee a garantire un utilizzo celere delle risorse sopra evidenziate e coerente con le priorità stabilite dalla programmazione regionale;

viste le priorità di Piano, le azioni ed i relativi strumenti, si ritiene di dare avvio ad un programma triennale di finanziamento per gli anni 2017-2019, destinando quota parte, pari ad Euro 9.000.000,00, delle risorse regionali iscritte per tali finalità a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentano di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani e di diminuire

il quantitativo procapite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto, al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano;

ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio la definizione e gestione di tale programma di finanziamento nel rispetto delle indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse, di seguito dettagliati:

a) Interventi ammissibili a finanziamento e relative priorità:

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti relativi alle azioni di seguito elencate in ordine di priorità:

- a.1) riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 8.3.2 del Piano e dal d.m. Ambiente 17 dicembre 2013 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- a.2) gestione in loco della frazione organica in sostituzione del servizio di raccolta per territori a bassa presenza abitativa (inferiore a 5.000 abitanti) o caratterizzate da morfologia disagiata; sono compresi in tale azione progetti di compostaggio di comunità ex d.m. Ambiente 29 dicembre 2016 e progetti di compostaggio di prossimità ex art 214 comma 7bis d.lgs. n. 152/2006;
- a.3) misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali;
- a.4) realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale - di almeno 5.000 abitanti, a completamento dei servizi di raccolta domiciliare o, esclusivamente per i territori montani, ad integrazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti.

La valutazione dei progetti di ciascuna azione sopra elencata dovrà essere effettuata considerando prioritari i progetti relativi all'attivazione di nuovi servizi/iniziative, in secondo luogo progetti relativi all'implementazione di servizi/iniziative già in corso ed in ultimo i progetti per il mantenimento di servizi/iniziative già in corso. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta rifiuti sono prioritari rispetto a quelli per l'ampliamento o adeguamento di centri di raccolta già realizzati.

A parità di punteggio rispetto ai precedenti criteri, per i progetti relativi alle azioni a.1 e a.3 è data priorità a quelli la cui realizzazione comporterà una maggiore riduzione procapite della produzione di rifiuti totali e del rifiuto indifferenziato residuo; per quelli relativi all'azione a.2 è data priorità ai progetti a servizio di territori montani e collinari.

In caso di ulteriore parità è data priorità di finanziamento ai progetti sulla base dei tempi di cantierabilità, fermo restando che tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 30 novembre 2019.

In caso di ulteriore parità è data priorità di finanziamento ai soggetti proponenti che garantiscono il cofinanziamento maggiore.

b) Criteri di utilizzo delle risorse regionali:

- b.1) sono ammissibili a finanziamento spese di investimento per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di opere necessarie all'attuazione delle azioni prioritarie. Sono altresì ammissibili spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento, purchè strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto;
- b.2) la copertura finanziaria regionale non dovrà essere superiore al 90% della spesa ammissibile per gli interventi prioritari di cui ai n. a.1, a.2 e a.3 e non superiore al 70% per gli interventi di cui al n. a.4;

- b.3) sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento;
- c) Modalità di utilizzo delle risorse regionali:
Sulla base dei criteri sopra esposti la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio provvede alla definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e opererà nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- c.1) tra le candidature pervenute saranno individuati i progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base dei criteri di priorità come definiti alla lett a), quelli finanziabili;
- c.2) per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.1 e a.4 la Regione stipula un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente, in qualità di soggetto beneficiario e attuatore dell'Accordo. Per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.2 e a.3 la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio adoterà il provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento;
- c.3) per l'attuazione del progetto il beneficiario può avvalersi della società affidataria del servizio di raccolta rifiuti;
- c.4) l'erogazione del finanziamento regionale sarà effettuata tramite liquidazione di un primo acconto, fino al 49% dell'importo della quota regionale, alla stipula dell'Accordo di Programma o contestualmente all'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento; successivi acconti, sino ad un massimo del 90% dell'importo della quota regionale, saranno liquidati a seguito dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, dell'utilizzo del primo acconto e sulla base di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione degli interventi e della relativa spesa; il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento e dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente;
- c.5) a garanzia del mantenimento degli impegni assunti dal soggetto beneficiario, è prevista la revoca in caso di inadempienza non dovuta a cause di forza maggiore con restituzione delle risorse regionali già trasferite;
- c.6) il soggetto beneficiario deve dare evidenza che i progetti sono realizzati con il sostegno finanziario della Regione Piemonte.

Rilevato che:

la Presidente della Città Metropolitana di Torino, al fine di garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati a seguito delle anomalie di funzionamento dell'impianto di recupero energetico TRM spa, ha emesso in data 18 ottobre 2016 e 17 novembre 2016 due ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art 191 comma 1 d.lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti;

lo stesso articolo 191, comma 2 stabilisce altresì che, a seguito di dette ordinanze, il Presidente della Regione *“promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti”*;

al fine del raggiungimento, a livello regionale, degli obiettivi di Piano in merito alla raccolta differenziata, al riciclaggio ed alla riduzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati risulta fondamentale l'apporto della Città di Torino che, in termini di abitanti residenti, rappresenta circa il 20% della popolazione regionale ma produce il 28% del totale dei rifiuti indifferenziati residui piemontesi (dati 2015).

Considerato quanto sopra ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art 191 comma 2 d.lgs. n. 152/2006, si ritiene di destinare alla Città di Torino, in qualità di Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti prodotti dal bacino 18 (coincidente con il territorio della città), una somma complessiva pari al 40% dell'ammontare del programma di finanziamento 2017-2019 avviato con il presente provvedimento, per l'attuazione di interventi di gestione dei rifiuti urbani che prevedano – come azione prioritaria - il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno 50.000 mila abitanti oltre ad eventuali altri interventi tra quelli individuati al precedente punto a).

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse regionali sono quelli individuati ai precedenti punti b e c, fermo restando che, in qualità di destinatario del 40% delle risorse del programma triennale di finanziamento per gli anni 2017-2019, è esclusa l'assegnazione, al Consorzio di bacino 18 - Città di Torino, di ulteriore sostegno economico.

I rapporti tra la Regione Piemonte e il Consorzio di bacino 18 - Città di Torino saranno regolati con specifico Accordo di Programma.

Rilevato infine che il passaggio dalla modalità di raccolta stradale a quella domiciliare costituisce una modifica sostanziale al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, e che tale modifica va rappresentata non solo in riferimento alle quantità raccolte, ma anche rispetto ai riflessi economici che ne derivano;

conseguentemente l'aumento dei rifiuti differenziati e la riduzione del rifiuto indifferenziato generano costi e ricavi che devono essere attentamente valutati, in quanto hanno forti ricadute non solo ambientali ma anche economiche sul sistema integrato del territorio interessato.

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale n. 24/2002 *“Norme per la gestione dei rifiuti”*;

vista la legge regionale n. 7/2012 *“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”*;

vista la legge regionale n. 23/2008 *“Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

vista la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 *“Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie”*;

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 *“Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”*;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

- di dare avvio ad un programma triennale di finanziamento per gli anni 2017-2019, per un ammontare complessivo di risorse regionali pari ad Euro 9.000.000,00 a valere sulle somme derivanti dall'art 19 l.r. n. 24/2016 e s.m.i., a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani finalizzato a sostenere progetti che consentano di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani e di diminuire il quantitativo procapite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento, al 2020, degli obiettivi fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio la definizione e gestione di tale programma di finanziamento nel rispetto delle indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse dettagliati in premessa ai punti a), b) e c);
- di stabilire che per la Città di Torino, per le motivazioni di cui in premessa, è preclusa la partecipazione della candidatura di cui al punto c1) in quanto è destinataria, in qualità di Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti prodotti dal bacino 18 (coincidente con il territorio della città), di una somma complessiva pari al raggiungimento del 40% dell'ammontare del programma di finanziamento avviato con il presente provvedimento, per l'attuazione di interventi di gestione dei rifiuti urbani che prevedano – come intervento prioritario - il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno 50.000 mila abitanti; sono altresì finanziabili altri interventi tra quelli individuati al punto a) delle premesse. I rapporti tra la Regione Piemonte e il Consorzio di bacino 18 - Città di Torino saranno regolati con specifico Accordo di Programma;
- di dare atto che la copertura finanziaria del programma di finanziamento è garantita, per l'anno 2017, dalla somma di Euro 4.646.151,00 già accantonata sul capitolo 298061/2017 "*Fondo investimento per la stabilità finanziaria (legge 208/2015)*" e iscritti con D.G.R. n. 10-5396 del 24/7/2017 sul capitolo 258104/2017 "*Fondo per la minor produzione di rifiuti e per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 legge 549/1995*"; la restante copertura di Euro 9.292.302,00, prevista con le risorse pari ad Euro 4.646.151,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 stanziata sul capitolo 258104, sarà modulata sulla base degli effettivi incassi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)